



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P.
Borsellino"**



Via Matteotti, 29 – 20020 ARESE (MI)
Tel: 02 93583161 fax: 02 93583044
C.F.- Part. IVA 93508760159 – C.M. MIPS34002
e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it - PEC: mips340002@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Prot. n. 3775/C1

Approvato dal Comitato di valutazione con deliberazione n. 1 del 25 maggio 2016

ART. 1 COMMA 129 DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015

Comitato per la valutazione dei docenti

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e della innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Comitato di valutazione provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

PARTE PRIMA: IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI IN SEDUTA PLENARIA

Articolo 1

Prima seduta

La prima seduta del Comitato di valutazione è convocata dal Dirigente Scolastico.

Articolo 2

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato di Valutazione è il Dirigente Scolastico.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Comitato;
 - c) affida le funzioni di Segretario del Comitato;

Articolo 3

Attribuzioni del Segretario

Il Segretario del Comitato redige il verbale della seduta e predispone le delibere. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario del Comitato, anche dal Presidente e da tutti gli altri membri presenti alla seduta.

Articolo 4

Durata, composizione e requisiti

1. Il Comitato dura in carica tre anni.
2. Le riunioni del comitato e la legittimità dello stesso hanno valore anche in assenza di uno o più rappresentanti eletti. Il Comitato di Valutazione non è un Organo Collegiale "perfetto", risultano pertanto valide le sedute alle quali sia presente la metà più uno dei componenti in carica
3. Requisiti richiesti: per i docenti essere di ruolo; per i genitori avere figli frequentanti l'Istituto. Per entrambi si richiede l'impegno a restare nell'Istituto per tutta la durata del Comitato stesso

Articolo 5

Membri del comitato di valutazione

1. Il Comitato deve prendere atto della decadenza di un membro nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. In caso di dimissioni di un membro del Comitato o impossibilità a proseguire nelle sue funzioni, il Comitato prende atto dell'individuazione di candidati supplenti, eletti nell'ambito del Collegio docenti o del Consiglio d'Istituto, a seconda del ruolo di appartenenza.
2. Le dimissioni possono essere presentate dal membro appena eletto o dal membro che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Comitato . Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Comitato e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Comitato . Il Comitato può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del membro dimissionario.

PARTE SECONDA: ATTIVITÀ DEL COMITATO IN SEDUTA PLENARIA

Articolo 6

Convocazione

1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.
2. La seduta viene convocata in orario compatibile con le necessità lavorative dei suoi componenti.
3. Il Comitato si riunisce, ogni qualvolta si renda necessario.
4. L'atto di convocazione:

- a) deve essere emanato dal Presidente;
- b) deve avere la forma scritta e può essere inviato tramite e-mail;
- c) deve contenere l' O.d.G degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- d) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- e) deve essere inviato a tutti i membri;
- f) deve essere pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 7

Ordine del Giorno

1. Ogni O.d.G. deve prevedere come primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente, qualora non sia stato redatto e approvato a conclusione della seduta precedente.
2. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati menzionati all'O.d.G.; tuttavia il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
3. Non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Comitato.

Articolo 8

Svolgimento della seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Comitato che si svolge per una durata massima di due ore.

Articolo 9

Discussione sul punto all'Ordine del giorno

1. Il Presidente regola la discussione sui punti all'O.d.G. conferendo la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento.

Articolo 11

Votazione sul punto all'Ordine del Giorno

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Membri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.
3. La votazione può avvenire:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - c) per scheda segreta.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando

se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 11

Verbale

1. Il verbale è compilato dal Segretario del Comitato su apposito registro a pagine numerate.
2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario del Comitato, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Articolo 12

Pubblicità degli atti

1. Il Verbale non è soggetto a pubblicazione all'albo.
2. Come tutti gli atti del Comitato, il verbale deve essere tenuto, a cura del Dirigente Scolastico, a disposizione dei membri del Comitato.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia tutti coloro che, esterni al Comitato, dimostrino di essere in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico che l'accetta o la respinge.
4. Le delibere del Comitato in seduta plenaria sono soggette a pubblicazione sul sito

Articolo 13

Obblighi dei Membri

Ogni Membro ha il dovere di rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 15

Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione adottata dal Comitato a maggioranza dei componenti in carica.

Arese, 25 luglio 2016



[Handwritten signatures]